

Volontaria Giurisdizione – decreto 2.4.2008 – tutele, curatele, amministrazioni di sostegno affidate a pubblici amministratori – rigetto istanza di sostituzione

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Oristano
Ufficio del Giudice Tutelare

Il Giudice Tutelare dott. Salvatore Carboni

Letta l'istanza depositata in data 31.03.2008 da [omissis], Sindaco del Comune di [omissis], avente il seguente tenore:

Signor Giudice, ho ricevuto in data odierna il Suo provvedimento di nomina di protutore di [omissis] e amministratore di sostegno di [omissis];

nel merito ribadisco quanto già detto a Lei personalmente al momento delle nomina del dott. [omissis], il sottoscritto non ha tempo da dedicare al delicato incarico.

Voglio ricordare che il sottoscritto oltre alla carica di Sindaco svolge attività di medico di medicina generale a [omissis] e [omissis] e di Guardia Medica nel presidio di [omissis] e una residua limitata attività di odontoiatra.

Il sottoscritto è anche presidente della Cooperativa [omissis], composta da circa 350 soci oltre che capofamiglia e patri di tre figli tutti studenti.

Se non fosse ancora sufficiente La informo che ne luglio del 2007 ho avuto un intervento chirurgico in seguito al quale devo sottopormi a continui controlli clinici.

La prego pertanto di provvedere diversamente.

Letti gli atti dei procedimenti, e in particolare i decreti di nomina di Protutore di [omissis] e Amministratore di Sostegno di [omissis];

richiamato il proprio decreto reso in data 19.03.2008, con il quale così disponeva:

[...] ESONERA [omissis], Assessore alle Politiche Sociali del Comune di [omissis], dalle funzioni di PROTUTORE di [omissis] e AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di [omissis];

nomina in sua sostituzione il SINDACO IN CARICA del Comune di [omissis], attribuendo al medesimo, con effetto immediato, i compiti e i poteri inerenti alle funzioni di PROTUTORE di [OMISSIS] e AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO di [OMISSIS], risultanti dalla legge e dai decreti di nomina;

[...]

dispone la comparizione del Sindaco di [omissis] per il giorno *****, per il giuramento di rito, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti e autorizzando l'uso del fax per le comunicazioni.

OSSERVA

E' prassi comune, da parte del G.T., nominare i pubblici amministratori (Sindaci o Assessori ai Servizi Sociali) Tutori, Protutori o Amministratori di Sostegno di soggetti incapaci di intendere o di volere o di curare autonomamente, per vizio di mente, i propri interessi, in caso di inidoneità (prescritta dall'art. 348, comma 4°, C.C.) dei familiari a svolgere tali incarichi. E ciò perché da un lato i pubblici amministratori svolgono **volontariamente, e per mandato popolare**, la cura degli interessi della popolazione del territorio, dall'altro perché possono avvalersi, per tali incarichi, delle strutture dell'amministrazione comunale (in primo luogo dei servizi sociali), e dunque svolgerli in modo ben più efficace del "semplice" Tutore o Amministratore familiare.

La maggior parte dei Comuni hanno difatti in carico una o più tutele o amministrazioni di sostegno, che seguono con zelo ed efficienza.

Nel caso di specie la nomina del Sindaco a Protutore di [OMISSIS] e Amministratore di Sostegno di [OMISSIS] è stata motivata con l'esonero dall'incarico accordato all'Assessore ai Servizi Sociali [omissis], per i motivi esposti nel decreto del 19.03.2008; del tutto ovvia è stata pertanto la nomina, in sua sostituzione, del Sindaco, nella sua qualità di capo dell'amministrazione comunale, anche in considerazione della possibilità del medesimo di esercitare l'incarico, come comunemente avviene, non personalmente ma mediante opportune deleghe, limitandosi a funzioni di coordinamento e controllo.

Osserva ancora il G.T. che, pur comprendendo sul piano umano i problemi personali e professionali del dott. [omissis], gli incarichi affidati dal G.T. hanno gravosità assai modesta, certamente inferiore a quella delle funzioni descritte nell'istanza.

Per quanto riguarda, infatti, la curatela di [omissis], la stessa si limita all'assistenza nel compimento di atti di straordinaria amministrazione (acquisti e vendite immobiliare, mutui, controversie giudiziarie ecc.), essendo per il resto il [omissis] di gestire come meglio crede la propria vita e le proprie risorse. Ne deriva che l'intervento del curatore è del tutto sporadico ed eccezionale, e con buona probabilità mai necessario.

In ordine, invece, all'Amministratore di sostegno di [OMISSIS], si tratta semplicemente di proseguire nella proficua e ordinata gestione avviata dai precedenti amministratori, limitandosi a funzioni di controllo e coordinamento dell'operato dei servizi sociali, che seguono da tempo la situazione delle due donne e provvedono alle loro esigenze.

Si consideri infine che l'art. 383 C.C., nel consentire al Giudice Tutelare di esonerare il Tutore dall'ufficio quando l'incarico sia *soverchiamente gravoso*, richiede quale ulteriore e indefettibile condizione la presenza di *altra persona atta a sostituirlo*. Ne deriva che la richiesta di esonero potrebbe essere accolta soltanto in caso di presenza di altro soggetto (pubblico amministratore, essendo i familiari dei nominati inidonei all'incarico, per i motivi a suo tempo esposti) idoneo a sostituire il Sindaco nello svolgimento di tali incarichi, non essendo possibile, per ovvi motivi di assistenza (e per le responsabilità, anche penali, che ne deriverebbero) lasciare gli individui menzionati privi di

rappresentanti legali che se ne occupino.

A semplice titolo informativo si fa presente che la nomina all'incarico di Tutore, Protutore o Amministratore di Sostegno non richiede, per il suo perfezionamento, l'accettazione del soggetto nominato, che non può rifiutarla (salvi i casi previsti dalla legge per la dispensa, l'esonero o la sostituzione), e che l'eventuale rifiuto allo svolgimento dell'incarico può configurare il delitto previsto dall'art. 388, comma 2°, C.P., oltre a quelli derivanti dall'omessa assistenza a soggetti incapaci (artt. 589 – 593 C.P.).

Per questi motivi il G.T. rigetta l'istanza di esonero, salva l'indicazione di altri soggetti idonei all'incarico, e conferma il decreto del 19.03.2008.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, autorizzando la comunicazione mediante fax del presente decreto.

Oristano, addì tt.10.12 ore 19:52

Il Giudice Tutelare
dott. Salvatore Carboni